



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **ASCOLI PICENO**

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DE SANTIS	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	MANCINI	DAVID	Relatore
<input type="checkbox"/>	GABRIELLI	ENRICO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 28/2017
depositato il 30/01/2017

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 00820169001918303000 IRPEF-ALTRO 2006
contro:

AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - SAN BENEDETTO DEL TRONTO

difeso da:

VITELLI CINZIA

VIA DELLE CANTERINE N 4 63100 ASCOLI PICENO

proposto dal ricorrente:

VIA [REDACTED] 441 63812 MONTEGRANARO FM

difeso da:

CUCCU' DIEGO

VIA MARINA 60 63821 PORTO SANT'ELPIDIO FM

- sul ricorso n. 29/2017
depositato il 30/01/2017

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TQ5010400028/2012 IRPEF-ALTRO 2007
contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE FERMO

VIA ZEPELLI, 18 63900 FERMO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 28/2017 (riunificato)

UDIENZA DEL

10/10/2017 ore 15:00

N°

31/2017

PRONUNCIATA IL:

10 OTT. 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

16 NOV. 2017

Il Segretario

[Signature]





COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
di ASCOLI PICENO
Sez. I

(28/2017 e 29/2017 R.G.R.)

La ricorrente [REDACTED] presentava ricorso per l'annullamento dell'atto di intimazione di pagamento n. 00820169001918303000 notificato da Equitalia Centro Spa in data 19.7.2016, nonché dell'avviso di accertamento, contenuto nel predetto atto, emesso dall'agenzia delle entrate di Fermo e contraddistinto al numero TQ5010400028/2012 e riguardante tributi Irpef per l'annualità di imposta 2007.

Rilevava la ricorrente tra i motivi di impugnazione che l'atto di intimazione di pagamento recava l'importo complessivo di euro 44.994, 73, imputabile a tre cartelle esattoriali e ad un avviso di accertamento e presentava vizi insanabili di notifica degli atti presupposto, nonché veniva formulato in termini incomprensibili per l'individuazione delle ragioni delle somme dovute, con conseguente compromissione della difesa del contribuente.

I motivi di ricorso sono dunque riassumibili in:

- Nullità dell'atto di intimazione di pagamento per mancanza di notifica dell'atto presupposto costituito dalla cartella relativa all'importo di euro 14.191,39.
- Nullità dell'atto di intimazione di pagamento per difetto di motivazione ex art. 7 l. 212/2000 per omessa allegazione degli estratti di ruolo e delle cartelle di pagamento, nonché per omessa indicazione di termini per la presentazione di ricorso e dell'autorità competente.
- Nullità dell'avviso di accertamento TQ5010400028/2012 sottoscritto dal funzionario privo di qualifica dirigenziale.
- Errata procedura di iscrizione a ruolo delle somme per l'intero on violazione della disposizione della sentenza della Ctp di Ascoli Piceno n. 259/2012 del'8-13 novembre 2012.

Si costituiva in giudizio Equitalia Servizi di Riscossione Spa che contestava in toto le avverse argomentazioni di ricorso.

In particolare, sosteneva la resistente che la notifica della cartella esattoriale n. 00820120011086157000 è ritualmente avvenuta ex art. 140 c.p.c. presso l'indirizzo di Via [REDACTED] in Montegranaro, come si evince dalla relata di notifica. Tale indirizzo sarebbe stato fornito dalla distinta anagrafica del comune di Montegranaro.

Inoltre, nessuna censura può essere mossa in punto di motivazione dell'atto impugnato poiché è stato osservato ciò che la legge prescrive per le intimazioni

di pagamento degli agenti di riscossione; inoltre, nessun rilievo può essere ancorato alla mancata allegazione degli atti prodromici.

Allo stesso modo, secondo parte resistente, prive di pregio sono le doglianze circa l'omessa indicazione dei termini e dell'autorità a cui rivolgere ricorso (che non determina nullità) e quella relativa alla mancanza di legittimazione del funzionario, (insussistente, secondo la resistente, sia nel merito che quanto alla tardività del motivo).

Con memoria illustrativa ritualmente depositata, la ricorrente ulteriormente chiariva, in particolare, la questione relativa alla notifica della cartella di pagamento quale atto presupposto di quello impugnato. Il riferimento all'indirizzo presso cui la citata cartella sarebbe stato notificato (██████████ - Montegranaro) sarebbe stato rilevato da una precedente dichiarazione dei redditi (Mod. unico 2012). Sulla base di ciò, e senza ulteriore notifica, l'Ufficio avrebbe proceduto alla notifica nelle forme dell'art. 140 c.p.c.. Ribadiva ulteriormente i motivi già espressi nel ricorso e, infine, sollevava questione relativa alla nullità dell'atto di intimazione di pagamento per la mancata risposta del concessionario decorsi 220 giorni dalla istanza di sospensione legale ricevuta dall'agente della riscossione in data 18.10.2016. All'udienza del 10 ottobre la causa veniva discussa dalle parti che si riportavano alle proprie conclusioni. La Commissione tratteneva la causa in decisione

La questione relativa alla notifica di uno degli atti presupposto dell'atto di intimazione di pagamento deve ritenersi questione pregiudiziale rispetto alle altre questioni rito e di merito.

La ricorrente è residente in Montegranaro, ██████████. Ciò è comprovato dal certificato storico di residenza prodotto in atti. Di tale certificato - fondamentale per conoscere i luoghi delle ricerche e delle notifiche nei diversi passaggi che prevede il legislatore - non fa menzione parte resistente.

La notificazione è dunque avvenuta utilizzando le procedure indicate per i soggetti irreperibili ex art. 140 c.p.c., strumento normativo essenziale per garantire un esito positivo alle procedure di comunicazione di atti nel caso in cui il destinatario non sia reperibile dai soggetti preposti alle notificazioni. Tuttavia, il codice di procedura civile, a garanzia della conoscibilità effettiva degli atti ha inteso prevedere dei passaggi intermedi per accedere alla soluzione estrema della notifica agli irreperibili. Infatti, a tal proposito vengono previste gradazioni di ricerca del destinatario dell'atto che, solo in caso negativo, possono culminare con la notifica ex art. 140 c.p.c..

Nel caso in esame non appare superabile quanto emergente dal certificato storico di residenza del comune di Montegranaro (evidentemente non analizzato dall'ente di riscossione) secondo cui la ricorrente ha sempre risieduto in indirizzo diverso rispetto a quello presso cui sono avvenuti i tentativi di notifica. In mancanza del tentativo di notifica nel luogo di residenza ufficiale,

facilmente conoscibile attraverso una semplice verifica anagrafica, tutte le altre fasi della procedura di notifica agli irreperibili "assoluti" sono state illegittimamente esperite.

Per tali ragioni, in difetto di notifica di uno degli atti presupposto si determina la nullità dell'atto di intimazione di pagamento che, per tali ragioni, è anche autonomamente impugnabile.

Il ricorso, quindi, deve essere accolto poiché è l'intero atto impugnato ad essere travolto dal vizio di uno degli atti presupposto (la cartella di pagamento di euro 14.191,39).

In considerazione dell'accoglimento delle ragioni di nullità di uno soltanto degli atti presupposto, sussistono motivi per addivenire ad una compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dichiara compensate le spese di giudizio.

In Ascoli Piceno - 10 ottobre 2017

Il Presidente
Giovanni De Santis

Il Giudice estensore
David Mancini